


# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 **Consiglio Regionale del Veneto**  
N del 27/02/2019 Prot.: 0003077 Titolario 2.6  
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente  
della TERZA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della PRIMA Commissione Consiliare

Sede



X LEGISLATURA

**oggetto:** Progetto di legge n. 416  
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Nicola Ignazio Finco, Silvia Rizzotto, Franco Ferrari, Massimo Giorgetti, Giovanna Negro, Pietro Dalla Libera, Sergio Berlatto, Stefano Fracasso e Maurizio Conte relativa a: "Norme in materia di recupero, gestione e valorizzazione del demanio armentizio e disciplina delle vie del pascolo e per il riconoscimento della transumanza quale patrimonio culturale immateriale della umanità".

Si comunica che con note pervenute il 21 febbraio 2019, i Consiglieri Guarda, Azzalin, Gerolimetto e Scarabel hanno sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

UFFICIO  
ATTIVITA' ISTITUZIONALI  
Il Dirigente  
**dott.ssa Maria Teresa Manoni**

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI  
il dirigente capo  
**Alessandro Rota**

MTM/sd  
pdll\pdl 416 nuova sottoscrizione

SERVIZIO ATTIVITÀ  
E RAPPORTI  
ISTITUZIONALI

Ufficio attività  
istituzionali

San Marco 2322  
Palazzo Ferro Fini  
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel  
+39 041 2701271 fax  
uatt@consiglioveneto.it  
www.consiglioveneto.it

IL PRESIDENTE

(*Roberto Ciambetti*)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(*dott. Roberto Valente*)



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

---

## PROGETTO DI LEGGE N. 416

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Finco, Rizzotto, Ferrari, Giorgetti, Negro, Dalla Libera, Berlato, Fracasso, Conte, Guarda, Azzalin, Gerolimetto e Scarabel \*

**NORME IN MATERIA DI RECUPERO, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL DEMANIO ARMENTIZIO E DISCIPLINA DELLE VIE DEL PASCOLO E PER IL RICONOSCIMENTO DELLA TRANSUMANZA QUALE PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE DELLA UMANITÀ**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 30 novembre 2018.

---

\* Con nota del 21 febbraio 2019, prot. 2751 la consigliera Guarda ha sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota del 21 febbraio 2019, prot. 2752 il consigliere Azzalin ha sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota del 21 febbraio 2019, prot. 2753 il consigliere Gerolimetto ha sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota del 21 febbraio 2019, prot. 2778 il consigliere Scarabel ha sottoscritto la proposta di legge.

PARTE NOTIZIALE  
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

**Nota all'articolo 1**

**Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1)**  
ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 22 LUGLIO  
1975, N. 382.

**Articolo 66 - Agricoltura e foreste.**

Le funzioni amministrative nella materia «agricoltura e foreste» concernono: le coltivazioni della terra e le attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi, le foreste e le attività di produzione forestale e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali; la raccolta, conservazione, trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli, silvo-pastorali e zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati; gli interventi a favore dell'impresa e della proprietà agraria singola e associata; le attività di divulgazione tecnica e di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali; le attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale; le destinazioni agrarie delle terre di uso civico oltre le altre funzioni già trasferite e riguardanti gli usi civici; il demanio armentizio; la bonifica integrale e montana; gli interventi di protezione della natura comprese l'istituzione di parchi e riserve naturali e la tutela delle zone umide.

Le funzioni predette comprendono anche:

- a) la propaganda per la cooperazione agricola, la propaganda, la divulgazione tecnica e l'informazione socio-economica in agricoltura, la formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli, l'assistenza aziendale ed interaziendale nel settore agricolo e forestale;
- b) il miglioramento fondiario e l'ammodernamento delle strutture fondiarie;
- c) gli interventi di incentivazione, e sostegno della cooperazione e delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti agricoli;
- d) il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione artificiale;
- e) ogni altro intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari, ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi.

Le regioni provvedono, sulla base di criteri stabiliti da leggi dello Stato, alla ricomposizione, al riordinamento fondiario, all'assegnazione e alla coltivazione di terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate.

Sono delegate alle regioni le funzioni delle commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567.

Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze.

Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377.

L'approvazione della legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata.

Sono trasferite alle regioni le funzioni attualmente di competenza degli organi dello Stato, nonché le funzioni amministrative attribuite, concernenti il demanio armentizio. I provvedimenti che attengono al territorio di più regioni, sono adottati, previa intesa tra loro, dalle regioni interessate (2) (3).

-----  
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto 1977, n. 234, S.O.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 8 - 20 febbraio 1995, n. 46 (Gazz. Uff. 1 marzo 1995, n. 9, Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 66, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Con successiva ordinanza 23 marzo - 7 aprile 1995, n. 117 (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 66, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 25 marzo-3 aprile 1996, n. 103 (Gazz. Uff. 10 aprile 1996, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 66, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24, primo comma, 97, primo comma, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione.

(3) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 novembre 1998, n. 391 (Gazz. Uff. 2 dicembre 1998, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 66 e 71, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 della Costituzione.

## **Nota all'articolo 9**

**Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (1)**

**REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA (2) (3).**

### **TITOLO I - Norme generali di polizia veterinaria**

## **Capo VIII - Spostamento degli animali per ragioni di pascolo - Alpeggio - Transumanza - Pascolo vagante**

### **Articolo 41**

Chiunque intende trasferire bestiame nei pascoli estivi (alpeggio, transumanza) deve farne domanda, almeno 15 giorni prima della partenza, al sindaco del comune ove il bestiame si trova, a mezzo del mod. n. 6 allegato al presente regolamento, indicando altresì i pascoli di cui dispone per il periodo di alpeggio o transumanza.

Il sindaco, valendosi del tagliando unito alla domanda, informa subito il comune di destinazione della data approssimativa di arrivo degli animali in quel territorio. Se lo spostamento avviene nell'ambito dello stesso comune è sufficiente che l'interessato ne dia preventiva comunicazione all'autorità comunale ai fini dell'adozione delle eventuali misure di polizia veterinaria.

### **Articolo 42**

Gli animali che si spostano per l'alpeggio o per la transumanza (monticazione) devono essere visitati dal veterinario comunale entro i tre giorni precedenti la partenza.

Il veterinario comunale, in seguito al risultato favorevole della visita, rilascia il certificato di origine e di sanità conforme al mod. n. 7 allegato al presente regolamento.

I prefetti (4) delle province interessate provvedono ad istituire posti di controllo sanitario nelle località di transito obbligato per il bestiame che non viene trasportato a mezzo ferrovia, tranvia o autoveicoli. L'esito del controllo viene annotato sul certificato di origine e di sanità dal veterinario comunale o dal veterinario incaricato del servizio dal prefetto (5).

I certificati devono essere consegnati, non più tardi del giorno successivo a quello dell'arrivo a destinazione, all'autorità comunale del luogo.

Il bestiame sui pascoli montani deve essere sottoposto a periodici controlli sanitari da parte del veterinario comunale, il quale, occorrendo, provvede anche a praticare i trattamenti immunizzanti che fossero resi obbligatori.

Per il ritorno del bestiame alle sedi invernali (demonticazione) sono validi gli stessi certificati rilasciati per la monticazione sempreché non intervengano contrari motivi sanitari. A tale scopo i certificati, muniti del visto dell'autorità comunale, devono essere restituiti agli interessati entro tre giorni precedenti la partenza.

### **Articolo 43**

Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori, dai comuni di loro residenza, uno speciale libretto conforme al mod. n. 8 allegato al presente regolamento, nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.

Qualsiasi spostamento del gregge entro i confini del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità comunale che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e sempreché l'interessato dimostri che dispone di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge.

Per gli spostamenti fuori del comune di residenza l'interessato - valendosi del mod. numero 8-A unito al libretto - deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al sindaco del comune di destinazione che, accertata la disponibilità di pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel comune stesso ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al sindaco del comune in cui trovasi il gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresì la via da percorrere, il mezzo col quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione.

Per ogni successivo spostamento deve essere presentata nuova domanda.

Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il prefetto (6), indipendentemente dal procedimento penale, può disporre il ritorno del gregge al comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro, e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere per altro pascolo nella zona. L'onere relativo è a carico del contravventore.

Le modalità sopra indicate regolano anche lo spostamento del gregge vagante che fosse condotto in transumanza e pertanto il libretto sostituisce la domanda ed i certificati di cui ai precedenti artt. 41 e 42.

#### **Articolo 44**

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica (7) può disporre con apposita ordinanza che gli animali che vengono spostati per l'alpeggio o per la transumanza siano sottoposti a determinati trattamenti immunizzanti.

-----  
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1954, n. 142, S.O.

(2) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(3) Vedi, anche, il D.P.R. 23 gennaio 1975, n. 845.

(4) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(5) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(6) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(7) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

#### **Nota all'articolo 10**

**Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1)**  
ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 22 LUGLIO  
1975, N. 382.

#### **Articolo 78 - *Attribuzioni dei comuni.***

Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione le funzioni amministrative in materia di:

- a) interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della regione;
- b) vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.

#### **Nota all'articolo 12**

**Legge 5 giugno 2003, n. 131 (1)**  
DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO DELLA  
REPUBBLICA ALLA L.COST. 18 OTTOBRE 2001, N. 3 (2).

-----  
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132.

(2) Vedi, anche, l'art. 4, comma 29, L. 24 dicembre 2003, n. 350.